

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309);

preso atto dei rilievi della V Commissione espressi nella seduta del 30 giugno 2016;

preso atto, altresì, che lo schema di regolamento è di importanza significativa perché prevede l'attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali, che siano di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale anche al fine di attrarre capitali nel nostro Paese;

valutato che, nel quadro della complessiva riforma in atto della pubblica amministrazione, tale regolamento riveste dunque un'importanza cruciale al fine di restituire competitività al sistema Paese, prevedendo che spetterà ai territori (Comuni e Regioni) e al Presidente del Consiglio l'individuazione di quegli investimenti strategici per i quali attivare un taglio dei tempi burocratici;

considerato favorevolmente che, come sottolineato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, lo schema di Regolamento riconosce la rilevanza del « fattore-tempo » quale fattore fondamentale per la vita e l'attività dei cittadini e delle

imprese, per i quali l'incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata costituzionalmente garantita dall'articolo 41 della Costituzione;

osservato che questo atto del Governo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati da questa Commissione sulla Scia e sulla Conferenza dei servizi, introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque ad inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi volti al sostegno della ripresa produttiva del nostro Paese;

preso atto della positiva intesa raggiunta in seno alla Conferenza unificata e dell'avviso favorevole espresso dalle regioni nella seduta del 3 marzo 2016, con la richiesta di inserimento di una previsione relative a un'intesa generale quadro tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei progetti per i quali è prevista la riduzione dei termini ai sensi dell'articolo 3, nonché con la richiesta di una necessaria partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per la rispettiva competenza, alle sedute pertinenti del Consiglio dei Ministri;

valutata l'opportunità di prevedere all'articolo 4 dello schema di regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, che l'attribuzione al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato di poteri

sostitutivi per i procedimenti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 4 della legge n. 124 del 2015, avvenga previa delibera del Consiglio dei Ministri;

preso atto che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Consiglio dei Ministri prima che venisse adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, cosiddetto Codice appalti, e che appare pertanto quanto mai opportuno un coordinamento tra le due discipline, essendo la disciplina speciale relativa alle « infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale » prevista dall'articolo 1, comma 3 ora abrogata dal sopravvenuto decreto legislativo n. 50 del 2016;

considerato infine che nel presente schema di regolamento, manca la previsione di un meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi qui previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza unificata, il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, dopo il comma 2, venga inserito un comma aggiuntivo *2.bis*, che preveda che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica per il sistema paese degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata;

2) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « sono individuati » siano inserite le seguenti: « sentiti i Presidenti delle Regioni

interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri »;

3) all'articolo 4, comma 1, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla norma autorizzativa, che i poteri sostitutivi sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2;

4) sopprimere all'articolo 5, comma 2, le parole « e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera » al fine di consentire in ogni caso in cui l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali la previa intesa in sede di Conferenza unificata ovvero individuare forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi;

e con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda di armonizzare quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 con il nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, si raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale;

c) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto;

d) si valuti l'opportunità di aggiungere una clausola che faccia salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.